

## Contratto di somministrazione dell'energia elettrica in Maggior Tutela - Condizioni generali di fornitura -

1. La fornitura di energia elettrica cui il Cliente ha diritto in virtù del presente contratto comprende la somministrazione dell'energia elettrica e il correlato servizio di distribuzione. L'energia elettrica viene somministrata da A2A Energia (il Fornitore) utilizzando la rete nazionale di trasmissione e quella di distribuzione locale secondo le caratteristiche conformi alla normativa CEI EN 50160, avente per oggetto le caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica.

2. Il Servizio di trasporto è disciplinato dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Tale servizio è di competenza del Distributore e tutti i relativi oneri sono a carico del Cliente. Ai sensi della normativa vigente con la firma del presente contratto il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza al Fornitore per la stipula del contratto di trasporto con il Distributore. Il Fornitore si impegna a effettuare ogni adempimento per rendere operativo il servizio, addebitando al Cliente i relativi oneri senza spese aggiuntive. Il Cliente si impegna a consegnare al Fornitore tutta la documentazione occorrente nei tempi e nei modi necessari. Pertanto, il Fornitore sarà l'unico soggetto con cui si interfacerà il Cliente anche in caso di prestazioni di natura tecnica relative al punto di prelievo oggetto del contratto o al misuratore che richiedono il coinvolgimento del Distributore. Il cliente prende atto che, ai sensi della normativa vigente, l'Acquirente Unico assume la qualifica di utente del dispacciamento per il punto di prelievo nella titolarità del Cliente, ma gli oneri del dispacciamento sono a carico del Cliente.

3. Il servizio di trasporto è sottoposto alle seguenti condizioni: a) gli impianti del Cliente, nei punti di prelievo, soddisfano, anche in considerazione dei pregressi oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente; b) il Cliente ha ottenuto, in ogni caso, e a propria cura, da parte del proprietario dell'immobile nel quale si trova il punto di prelievo connesso alla rete, l'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio dei necessari impianti che potranno essere utilizzati dal Distributore anche per connessioni di altri Clienti; ove motivi tecnici lo rendano necessario, il Cliente è tenuto a concedere o a far concedere al Distributore l'uso di un locale, con diretto accesso dalla strada, idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione del servizio di trasporto e della relativa misura dell'energia elettrica. Il Distributore rimane proprietario degli impianti ed apparecchi che installerà in detto locale e potrà utilizzarli per connessioni di terzi, restando in facoltà del proprietario del locale di richiedere al Distributore un equo compenso qualora gli impianti non vengano prevalentemente utilizzati per il servizio di trasporto nell'immobile; c) l'esecuzione del servizio di trasporto è da intendersi comunque subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servizi e di quant'altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti; d) il Distributore provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per il passaggio di energia fino al punto di consegna, ne rimane proprietario e potrà utilizzarli anche per le connessioni di terzi e/o rimuovere gli impianti alla cessazione del servizio di trasporto.

4. Il Cliente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve versare, ove richiesto, il contributo di allacciamento e/o diritto fisso come determinato dalle norme vigenti o, in mancanza di queste, dal Distributore. Nel caso in cui l'allacciamento non fosse realizzato per cause indipendenti dal Fornitore e/o dal Distributore, il contratto si intenderà risolto per impossibilità sopravvenuta ed il Fornitore restituirà il contributo versato detrando dal medesimo le spese sostenute e l'ammontare dell'IVA relativa, se dovuta.

5. Il Cliente dichiara che il valore di "potenza disponibile", per cui ha corrisposto gli oneri di allacciamento, corrisponde al fabbisogno massimo di potenza e conviene che tale valore si intenda a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile e reso disponibile dal Distributore. Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile". Il Distributore si riserva di installare dispositivi per la limitazione della potenza prelevata. In caso di prelievi sistematici eccedenti la potenza disponibile il Distributore si riserva di far adeguare la potenza disponibile così come previsto dalla normativa vigente. Il Fornitore addebiterà al Cliente, i costi esposti dal Distributore. In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore o Distributore o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio.

6. Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza medio mensile risulta inferiore a 0,70, il Cliente si impegna a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore. In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Distributore.

7. Al momento della conclusione del contratto, il Fornitore, in applicazione della normativa vigente, può richiedere al cliente di versare un deposito cauzionale o una garanzia equivalente. Per i clienti con morosità pregressa che vogliono rientrare nel servizio di maggior tutela lasciando il mercato libero, il Fornitore può richiedere un importo pari al doppio di quello previsto, salvo restituire la metà di tale importo se nel corso dei 12 mesi successivi il cliente paghi regolarmente. L'ammontare del deposito cauzionale richiesto può essere raddoppiato se il cliente è stato costituito in mora con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti.

Per i soli clienti domestici, la domiciliazione bancaria esonera dal versamento del deposito. Tutti gli oneri fiscali relativi all'esecuzione del presente contratto, ivi inclusi quelli riguardanti l'attività del Distributore, sono a carico del Cliente.

8. Il Fornitore subordina l'esecuzione dell'allacciamento: a) all'ottenimento da parte del Cliente delle autorizzazioni, concessioni o servizi che dovessero rendersi necessarie per consentire l'esecuzione del lavoro; b) al rilascio al Fornitore e/o al Distributore dei permessi e delle autorizzazioni se richiesti dalla legge e/o dagli Enti pubblici; c) all'esecuzione degli eventuali lavori da realizzarsi a cura del Cliente. Le opere murarie, se necessarie, saranno eseguite a cura e spese del Cliente.

9. Il Distributore, secondo le norme vigenti, stabilisce la soluzione tecnica idonea all'allacciamento, la tensione di alimentazione, l'ubicazione e la tipologia dei punti di consegna e di misura in base alla situazione degli impianti esistenti nella zona e all'entità della potenza massima a disposizione. La proprietà dovrà mettere a disposizione del

Distributore locali accessibili per la centralizzazione dei gruppi di misura e nei casi di proprietà recintata dovrà predisporre idoneo manufatto con diretto accesso dalla pubblica via.

10. Il Cliente, affinché il Distributore possa eseguire le proprie prestazioni e, conseguentemente, il Fornitore possa assicurare la fornitura, deve, su richiesta di quest'ultimo, mettere a disposizione del Distributore un locale idoneo con agevole accesso dalla pubblica via per l'installazione di una cabina di trasformazione a servizio dello stabile e di terzi nel rispetto delle norme.

11. Il Distributore per la determinazione dei prelievi di energia e di potenza installerà i gruppi di misura, controllo e limitazione che riterrà necessari. Il Cliente s'impegna ad usare i propri apparecchi ed impianti (cioè quelli situati a valle del punto di consegna) in modo tale da non essere di disturbo all'esercizio ed alla rete del Distributore né di danno agli altri Clienti.

Detti impianti debbono: a) rispondere alle norme C.E.I. ed essere conformi alle vigenti disposizioni di legge ed alle regole di connessioni adottate dal Distributore; b) essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'incolumità delle persone e cose e utilizzando materiali e componenti realizzati ed installati a regola d'arte; c) non arrecare disturbi sulla rete alla quale il Cliente è connesso che eccedano i limiti previsti dalle vigenti norme sulla compatibilità elettromagnetica; d) le protezioni contro i guasti interni devono provvedere ad isolare tempestivamente e selettivamente la sola parte coinvolta dell'impianto del Cliente, compatibilmente con lo schema di connessione adottato, senza coinvolgere la rete alla quale è connesso e/o altri clienti; e) per il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti trifasi il Cliente deve mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza; f) i circuiti del Cliente alimentati da altre disponibilità di energia elettrica devono essere predisposti - salvo diversa specifica pattuizione - in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia trasportata dal Distributore; cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi nelle diverse alimentazioni. Il Fornitore in caso di irregolarità, accertate o ad essa comunicate dal Distributore, che costituiscono situazioni oggettive di pericolo, ha facoltà di sospendere la fornitura. Le spese di disattivazione e riattivazione sono a carico del Cliente.

12. Il Fornitore, su indicazione del Distributore, per esigenze di economicità e/o di miglioramento del servizio, nonché per adeguare gli impianti alle norme di legge e/o al progresso tecnologico, potrà modificare i valori di tensione con il preavviso previsto dalla normativa vigente, restando a carico del Cliente le spese di adattamento del proprio impianto utilizzatore. Il Fornitore potrà fornire l'energia in media tensione; in tal caso il Cliente assumerà a proprio carico i costi dell'adattamento del proprio impianto e l'esercizio della propria cabina di trasformazione e dovrà mettere a disposizione del Distributore, a monte della propria cabina di trasformazione e con agevole accesso dalla pubblica via, locali idonei all'installazione di tutte le apparecchiature necessarie.

13. Il Cliente deve consentire al Fornitore e/o al Distributore l'accesso agli impianti del Distributore per la loro verifica, sostituzione e/o spostamento e per la lettura del gruppo di misura. Inoltre deve consentire la verifica anche del proprio impianto ed apparecchi nel caso in cui fossero di disturbo all'esercizio della rete del Distributore e in tutti i casi richiesti dalle competenti Autorità. Gli impianti, le cassette di derivazione, i gruppi di misura e relativi sigilli a monte del punto di consegna non devono essere occultati. Il Fornitore in caso di accertate irregolarità, che costituiscono situazioni oggettive di pericolo ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione. Le spese di disattivazione e riattivazione sono a carico del Cliente.

14. La fatturazione avverrà in modalità elettronica, in conformità alla normativa vigente (L.205/2017 Legge di Bilancio 2018). Si precisa che il documento trasmesso per via telematica (qualora il Cliente abbia attivato il servizio bollett@mail) o in cartaceo (via posta) non è valido ai fini IVA, ma trattato di copia analogica della fattura elettronica inviata al SDI (Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate) e resa disponibile nei canali previsti dall'Agenzia delle Entrate, in conformità alla normativa vigente. Nel rispetto delle norme vigenti e a fini di miglioramento del servizio e/o economicità il Fornitore, può modificare la periodicità di fatturazione, i termini e le modalità di pagamento ed emettere bollette d'acconto. La fatturazione dei consumi avviene con la cadenza e le modalità nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'ARERA, in base alle letture o a valide autoletture dei gruppi di misura. Se per qualsiasi causa non fosse possibile disporre della lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore potrà effettuare la fatturazione sulla scorta di letture stimate e salvo conguaglio. In particolare le fatture vengono emesse: a) a tutti i clienti domestici alimentati in bassa tensione e per i clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 16,5 kW, con periodicità di norma bimestrale; b) ai clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata superiore a 16,5 kW con periodicità di norma mensile. In coerenza con quanto previsto dalla regolazione vigente, al Cliente è garantita la possibilità di prendere visione degli importi fatturati almeno 14 giorni prima dell'addebito diretto in conto corrente (S.D.D.), attraverso le bollette inviate e disponibili nell'area clienti del sito [www.maggioritutela.a2aenergia.eu](http://www.maggioritutela.a2aenergia.eu) a partire dal terzo giorno successivo alla data di emissione. Le fatture emesse prima dell'attivazione del servizio S.D.D. dovranno essere saldate attraverso le modalità indicate nelle fatture stesse.

15. Il Cliente è tenuto al pagamento delle bollette secondo le modalità ed i termini ivi previsti, che non saranno inferiori a 20 giorni dalla data di emissione della bolletta. Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza e con le modalità indicate in fattura, presso gli Uffici Postali, tramite domiciliazione bancaria e/o postale o secondo le altre modalità esplicitate sul sito web di A2A Energia, [www.maggioritutela.a2aenergia.eu](http://www.maggioritutela.a2aenergia.eu). In caso di ritardo o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente contratto, al Cliente verrà inviato un sollecito con preavviso di sospensione della fornitura a mezzo raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) con indicazione del termine ultimo per il saldo delle fatture insolute. Tale termine non sarà inferiore a 15 giorni solari in caso di raccomandata o a 10 giorni solari per solleciti via PEC o comunque non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata. In caso di morosità reiterata, i suddetti termini ultimi per il saldo delle fatture insolute potranno essere ridotti in misura comunque

non inferiore a 7 giorni solari in caso di raccomandata e 5 giorni solari per solleciti via PEC. Il sollecito conterrà altresì le modalità attraverso le quali andrà comunicato l'avvenuto pagamento al Fornitore, il Fornitore, protraendosi il mancato pagamento, valutate le circostanze del caso e senza ulteriori avvisi, potrà richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. Il Fornitore si riserva altresì di perseguire il soddisfacimento dei propri crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto anche nell'ambito dell'esecuzione di eventuali ulteriori contratti di fornitura stipulati dal medesimo cliente così come di perseguire nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto il soddisfacimento anche di propri eventuali crediti derivanti da precedenti o distinti contratti di fornitura stipulati con il medesimo cliente.

Qualora il Fornitore non rispettasse i termini minimi di cui sopra, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico da erogarsi nell'ammontare e con le modalità previste dall'ARERA. I valori degli indennizzi vengono comunicati annualmente al Cliente attraverso i documenti di fattura, ai sensi della delibera dell'Autorità n° 67/13 e s.m.i..

Si precisa altresì che qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata dal Distributore una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

Il Fornitore ha, altresì, facoltà di addebitare gli interessi di mora, calcolati su base annua, al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea aumentato di tre punti e mezzo, nonché le spese postali relative all'invio del sollecito di pagamento.

Il Cliente che ha regolarmente pagato le fatture dell'ultimo biennio è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.

Il Cliente ha diritto a richiedere e ottenere la riattivazione della fornitura a seguito di dimostrazione, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento delle somme dovute con le tempistiche e le modalità previste dalla vigente normativa. Il Fornitore ha diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Qualora il Distributore non potesse dar corso alla sospensione della fornitura per cause indipendenti dalla sua volontà, il Fornitore potrà chiedere al Distributore di dar corso all'esecuzione della prestazione sotto forma di lavoro complesso il cui costo verrà fatturato al Cliente.

In ogni caso il Fornitore si riserva inoltre di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.

In occasione del secondo esito consecutivo di insoluto su fatture per le quali è attivo l'addebito diretto in conto corrente (S.D.D.), il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare eventuali costi bancari connessi e di disattivare il servizio S.D.D..

Come previsto dalla delibera dell'Autorità n° 258/2015/R/com e s.m.i., il Cliente del servizio di maggior tutela o di salvaguardia può richiedere, solo nei casi previsti dall'art. 9bis TIQV, la rateizzazione degli importi "anomali" fatturati, con applicazione di un interesse di dilazione pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Il cliente ha la facoltà di richiedere una rateizzazione dei corrispettivi addebitati nella bolletta entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della medesima fattura, e purché gli importi complessivamente dovuti superino Euro 50. Salvo un diverso accordo fra le Parti, la suddetta rateizzazione dovrà prevedere rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione. Le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due). E' facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, l'esercente provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione. Nel caso di cambio del fornitore, il Fornitore ha facoltà di richiedere al cliente finale il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.

16. L'efficacia del presente contratto è condizionata al fatto che il Cliente, alimentato in bassa tensione, non risulti sospeso per morosità ovvero non sia soggetto a richiesta di indennizzo Cmor da parte del precedente fornitore.

17. Le parti possono richiedere, in contraddittorio tra loro, la verifica del gruppo di misura. Tale avverrà con l'intervento del Distributore. Se dalla verifica risultasse uno scostamento superiore ai limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il Fornitore provvederà alla ricostruzione dei prelievi sulla base dell'errore accertato. Qualora le indicazioni del gruppo di misura risultassero inattendibili, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con i consumi rilevati negli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti al guasto. Il Cliente può portare a conoscenza del Fornitore, che provvederà a sottoporli al Distributore, elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento.

18. Il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente il risultato della verifica e della ricostruzione dei consumi comprensiva della documentazione giustificativa prevista dalla normativa. In caso di mancata opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Fornitore accrediterà o addebiterà in bolletta le somme richieste. Qualora l'intervento sia richiesto dal Cliente ed il misuratore risulti regolarmente funzionante il Fornitore addebiterà il costo sostenuto per la verifica, esposto dal Distributore.

19. Il Cliente deve comunicare per iscritto al Fornitore variazioni di residenza o cambio d'uso della fornitura qualora tali eventi comportino una modifica di tariffe e/o imposte, la cui applicazione decorrerà dalla data di presentazione della domanda, senza riconoscimento di periodi progressi.

20. Il Cliente non può cedere a terzi o utilizzare per scopi e in luoghi diversi da quelli stabiliti contrattualmente l'energia elettrica oggetto del presente contratto. Il Fornitore in caso di irregolarità, accertate e comunicate ad esso dal Distributore, dopo averle contestate al Cliente, ha facoltà di sospendere la fornitura finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione. Le spese di disattivazione e riattivazione sono a carico del Cliente.

21. Il Cliente è responsabile della conservazione e dell'integrità degli apparecchi del Distributore situati nei luoghi di pertinenza del Cliente medesimo, e gli è fatto divieto di

spostarli, manometterli od occultarli. In caso di incendio, di esplosioni, di furto o di danneggiamento da parte di terzi delle apparecchiature del Distributore, il Cliente non risponderà del danno se dimostrerà la propria estraneità all'accaduto e presenterà tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente, trasmettendone tempestivamente copia al Fornitore. Le spese per riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà del Distributore, rese necessarie per fatti imputabili al Cliente presso il quale sono installati, sono a carico del Cliente medesimo.

22. In caso di prelievo fraudolento, il Fornitore addebiterà i consumi ricostruiti dal Distributore secondo la tipologia dell'impianto e sulla base dei prelievi medi di periodi analoghi, emetterà fattura per tali consumi e richiederà il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature del Distributore, se manomesse.

Il Fornitore ha inoltre facoltà di sospendere la fornitura addebitando al Cliente le spese di disattivazione e riattivazione.

23. Il Fornitore risponde dei danni causati dalla fornitura oggetto del presente contratto a valle del punto di riconsegna del Cliente esclusivamente nel caso in cui siano avvenuti per cause ad esso direttamente imputabili. Le variazioni di frequenza o tensione dovute a cause accidentali, le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi, a esigenze di servizio non modificabili né condizionabili, dal Fornitore perché derivanti da attività del Distributore non danno diritto a riduzioni del corrispettivo, a risarcimento di danni, a risoluzione del contratto. E' esclusa la responsabilità del Fornitore e del Distributore per eventuali danni indiretti, lucro cessante o danno non patrimoniale.

24. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente contratto accetta tutte le condizioni inerenti allo svolgimento del servizio di trasporto da parte del Distributore e assume i relativi impegni e responsabilità, come specificato nel testo del presente contratto. Il Fornitore è direttamente responsabile nei confronti del Distributore del corretto adempimento da parte del Cliente delle obbligazioni assunte nel presente contratto inerenti l'esecuzione delle prestazioni del Distributore, fermo restando il diritto di rivalersi sul Cliente.

25. Il Fornitore ha facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa) e di sospendere la fornitura oggetto del presente contratto, in caso di inadempimento delle obbligazioni previste da art.15 (mancato pagamento); art.20 (cessione o utilizzo non consentito); art.21 (manomissione o furto), art.22 (prelievo fraudolento). In questi casi il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti oltre al risarcimento di eventuali danni.

26. Il contratto ha durata di un anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno. I Clienti che intendono recedere dal contratto, senza il fine di cambiare fornitore, possono comunicarlo in qualsiasi momento al Fornitore con lettera raccomandata A/R con un preavviso che non può essere superiore ad un mese e/o fissando di conseguenza con il Fornitore l'appuntamento per sigillare il gruppo di misura. In mancanza di tale comunicazione o di negato accesso al gruppo di misura, il Cliente risponde di tutti i consumi da chiunque effettuati e di eventuali danni arrecati alle apparecchiature. Il Fornitore, nel caso di mancato utilizzo della fornitura, si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dal precedente articolo. Ai sensi della normativa vigente il Cliente può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto. Il Cliente che intende recedere dal contratto al fine di cambiare fornitore, si avvale del nuovo fornitore il quale, in nome e per conto del Cliente, trasmette la relativa comunicazione al Sistema Informativo Integrato (SII) nei termini e con le modalità indicate dalla regolazione vigente.

27. Qualora, dopo l'attivazione della somministrazione, intervengano provvedimenti di Pubbliche Autorità tali da rendere al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico dal contratto, il Fornitore ne darà immediata comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata A/R. Se l'impossibilità sopravvenuta è totale, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui al comma precedente, il presente contratto s'intenderà risolto. Se l'impossibilità è parziale, il Fornitore ha la facoltà, contestualmente alla comunicazione di cui al primo comma, di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, oppure recedere dal contratto, sempre contestualmente alla comunicazione, con un preavviso di sei mesi e secondo le modalità di cui all'art. 25. Nel caso in cui il Fornitore non eserciti la facoltà di recedere, il contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere, con un preavviso di un mese, nei casi previsti dall'Art. 1464 c.c. (Impossibilità parziale), mediante dichiarazione a mezzo raccomandata A/R da spedire entro 5 gg dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma.

28. Tariffe, impegni contrattuali, parametri di fornitura, tempi di intervento per le prestazioni richieste dal Cliente e altre eventuali condizioni sono stabiliti in conformità alle norme vigenti nel periodo di validità del contratto.

29. Con la firma del contratto il Cliente acconsente a che il Fornitore possa cedere il presente contratto ad altra impresa abilitata alla fornitura di energia elettrica. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente. Nel caso di cessione dell'azienda e/o del ramo di azienda da parte del Cliente e/o da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione degli art. 2560 c.c. e, per il solo caso di cessione da parte del Fornitore, 2558 c.c. Resta inteso che il Cliente cessionario del Contratto (o il successore del Cliente) sarà in ogni caso obbligato in solido con il cedente nei confronti del Fornitore in relazione a tutti i crediti sorti o comunque maturati fino al momento della cessione del Contratto, ancorché non ancora fatturati dal Fornitore al Cliente.

30. Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali regolamentazioni il cui inserimento automatico nella tipologia di contratti di fornitura in cui è inquadrabile il presente contratto sia previsto dalla legge o da delibere dell'ARERA. Il Fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente le clausole del presente contratto per giustificato motivo. Il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente in forma scritta. Dalla data di ricezione della comunicazione, il Cliente potrà esercitare il recesso nei tempi posti dalla normativa vigente senza oneri a suo carico secondo le modalità indicate al precedente art. 26. Non costituisce variazione unilaterale soggetta alla disciplina di cui al presente articolo la variazione dei corrispettivi che derivano da adeguamenti automatici e/o disposti da norme di legge o dall'ARERA.

31. Il Cliente può presentare al Fornitore motivato reclamo scritto e richieste di informazioni, con facoltà di avvalersi dei moduli predisposti dal Fornitore o della procedura attivata sul sito internet [www.maggiortutela.a2aenergia.eu](http://www.maggiortutela.a2aenergia.eu). Il reclamo può essere presentato anche agli Sportelli del Fornitore. Il Fornitore o il Distributore, in relazione alle

rispettive competenze, riferiranno al Cliente con la massima celerità, e comunque entro i termini prescritti dall'ARERA (ovvero entro quaranta giorni solari, pena riconoscimento al Cliente degli indennizzi previsti dalla regolazione vigente). La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente, sempre tenendo conto della più ampia tutela dei diritti dei consumatori. Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in fattura, il Fornitore sospenderà, previa comunicazione all'interessato, la riscossione della fattura oggetto di contestazione. Se il reclamo risulta fondato, il Fornitore, dandone tempestiva notizia al Cliente, provvederà alle conseguenti rettifiche senza alcuna maggiorazione.

Il Fornitore ha facoltà di sospendere la somministrazione nel caso in cui il Cliente, nel proprio reclamo, abbia ommesso di indicare specifici motivi di contestazione. In caso di mancata tempestiva risposta al reclamo o di insoddisfazione del Cliente, quest'ultimo potrà usufruire gratuitamente del Servizio di Conciliazione istituito presso il Fornitore per un tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento di Conciliazione, nei soli casi in esso previsti, presentando specifica domanda nelle modalità indicate sul sito internet [www.maggior tutela.a2aenergia.eu](http://www.maggior tutela.a2aenergia.eu). In alternativa, il Cliente potrà rivolgersi al Servizio Conciliazione Clienti Energia presso l'Acquirente Unico, gratuito ed accessibile attraverso il sito [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it). A fronte di un'istanza presentata in conformità ai rispettivi regolamenti, il Fornitore si impegna a partecipare alle suddette procedure, durante l'esperimento delle quali verranno sospese le azioni volte al recupero del credito eventualmente oggetto di conciliazione. L'esperimento di un tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità per un'eventuale azione giudiziale.

Al fine di tutelare ulteriormente i Clienti, in particolar modo nella fase di sottoscrizione del contratto di fornitura, il Fornitore ha siglato, congiuntamente alle principali Associazioni Consumatori, un Protocollo di Autoregolazione volontaria, nel rispetto ed ad integrazione delle disposizioni contenute nel Codice del Consumo, nel Codice di Condotta Commerciale e nella delibera dell'Autorità 153/2012/R/com. Il testo del Protocollo di Autoregolazione e il Regolamento di Conciliazione (con il relativo modulo per presentare domanda) sono disponibili presso gli sportelli del Fornitore e sul sito internet [www.maggior tutela.a2aenergia.eu](http://www.maggior tutela.a2aenergia.eu).

32. In ogni caso di controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Contratto, che non possa essere risolta in modo amichevole, foro competente in via esclusiva è il foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente. Le Parti convengono che, in assenza di diversa indicazione esplicitata attraverso la compilazione dell'apposito modulo disponibile – per i soli clienti domestici che rientrano nella definizione di consumatori ai sensi del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206 – presso lo sportello clienti e sul sito internet del Fornitore, mediante la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente elegge, ai fini del medesimo, il proprio domicilio elettivo nell'indirizzo corrispondente ai locali ove è collocato il relativo punto di fornitura, così individuando il foro di tale domicilio elettivo quale foro esclusivo per il presente Contratto.

33. Per ogni informazione relativa al presente contratto il Cliente potrà rivolgersi al Numero Verde pubblicato sulle bollette.



.....Il Cliente .....

Il Cliente dichiara di aver preso conoscenza delle sopra estese condizioni di fornitura e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del presente Contratto: Art. 5 (responsabilità del Cliente per prelievi eccedenti la potenza disponibile); Art. 11 (irregolarità e facoltà di sospensione della fornitura); Art. 12 (modifica della fornitura); Art. 13 (irregolarità e facoltà di sospensione della fornitura); Art. 14 (modifica delle modalità di fatturazione e pagamento); Art. 15 (mancato pagamento); Art. 20 (cessione o utilizzo non consentito); Art. 21 (manomissione o furto); Art. 22 (prelievo fraudolento); Art. 23 (esclusione di responsabilità del Fornitore e/o del Distributore); Art. 24 (diritto di rivalsa del Fornitore); Art. 25 (clausola risolutiva espressa); Art. 26 (durata del contratto e recesso); Art. 27 (impossibilità della prestazione del Fornitore); Art. 29 (cessione del contratto); Art. 30 (modifica della normativa e variazioni contrattuali); Art. 31 (Procedure di reclamo e conciliazione); Art. 32 (Foro competente).

**Dichiaro altresì di aver ricevuto l'informativa Privacy per la quale rilascio il consenso al trattamento nei limiti e per le finalità in essa indicati.**

Milano, li ..... Il Cliente .....

**Consenso al trattamento dei dati personali**

Preso atto dell'informativa fornita ai sensi della vigente normativa e avuta integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare riferimento ai diritti dell'interessato riconosciuti dalla vigente normativa, acconsente al trattamento dei dati personali forniti con le modalità riportate nell'informativa e per le seguenti finalità:

- svolgimento da parte del Titolare di attività di vendita o di collocamento di propri prodotti e servizi e di attività finalizzate all'elaborazione di studi e ricerche di mercato, tramite modalità di contatto automatizzate e tradizionali così come precisate al punto 3 dell'informativa.

rilascio il consenso  nego il consenso

- svolgimento di attività finalizzate all'analisi di abitudini e scelte di consumo al fine di promuovere attività di vendita o di collocamento di prodotti e servizi offerti dal Titolare.

rilascio il consenso  nego il consenso

- svolgimento da parte del Titolare di attività di vendita o di collocamento di prodotti e servizi offerti da società del Gruppo A2A o da società terze, tramite modalità di contatto automatizzate e tradizionali così come precisate al punto 3 dell'informativa.

rilascio il consenso  nego il consenso

**Canale di contatto preferito**

Per migliorare il servizio offerto, la invitiamo a indicarci attraverso quale modalità, tra le seguenti proposte, preferirebbe essere contattato da A2A Energia:

Telefono  SMS  Fax  e-mail  Posta cartacea